



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento



Prot. n. 1400 2021

Cinte Tesino, lì 27.04.2021

OGGETTO: comunicazione nr.2 bando asta pubblica **"PARCO AVVENTURA"**.

In merito al bando di asta pubblica per la concessione in uso di beni del compendio denominato **"PARCO AVVENTURA"**, protocollo nr.1197 di data 14/04/2021, si è a comunicare le seguenti informazioni di carattere generale:

1. il canone annuo posto a base di gara è pari ad euro **4.000,00** (al netto dell'I.V.A. nella misura di legge);
2. il concessionario potrà proporre all'Amministrazione comunale l'insegna del parco;
3. il bando non prevede l'uso esclusivo di un'apposita area a parcheggio, ma si chiarisce quanto segue:
 - a) in allegato sub."a" alla presente nota si evidenzia con una planimetria l'area minima che sarà adibita dall'Amministrazione quale parcheggio per il parco avventura;
 - b) il Comune è proprietario dei terreni ubicati sul ciglio del lato destro della strada di accesso alla struttura e vi è la possibilità di ampliare ulteriormente l'area a parcheggio, in proporzione diretta al numero di utenti che utilizzeranno il parco;
4. le modifiche successive alla sottoscrizione del contratto di concessione in uso derivanti da eventi di carattere straordinario quali, ad esempio, attacchi da bostrico e schianti saranno a carico del proprietario in quanto compresi nella manutenzione straordinaria;
5. il Comune già ad oggi si è organizzato, in collaborazione con il competente Servizio Provinciale, per prevenire gli attacchi del bostrico;
6. prevedere un termine perentorio entro il quale il Comune deve intervenire in caso di eventi naturali straordinari non sembra attuabile in quanto la loro entità non è stimabile a priori; in ogni

via don Dalmonego n. 57 38050 CINTE TESINO
C.F. e P.I.V.A. 00302450226
Tel. n. 0461/594143 Telefax n. 0461/594173
Codice Univoco Ufficio: UF8X5Z
e mail: cintetesino@comune.cintetesino.tn.it
pec: comune@pec.comune.cintetesino.tn.it
sito internet: www.comunecintetesino.it

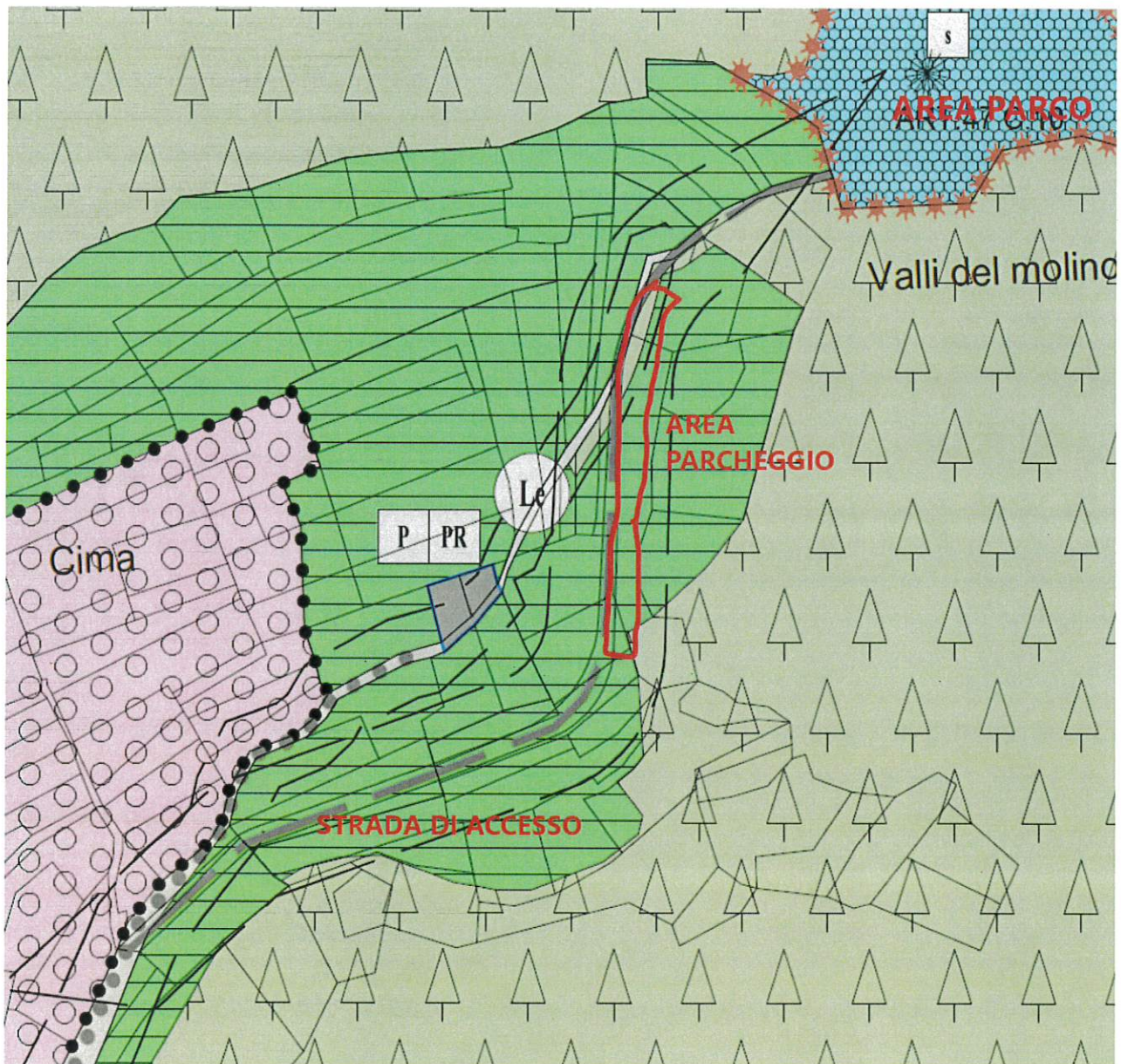
- caso anche l'Ente proprietario ha l'interesse ad intervenire nel più breve tempo possibile ed ha in essere una polizza assicurativa di carattere patrimoniale denominata "all risks";
7. per l'eventuale recesso anticipato del conduttore si andrà ad applicare il codice civile:
 - a) nei casi senza giusta causa, il Comune andrà ad incamerare la cauzione definitiva;
 - b) tra le giuste cause l'articolo 1463 del codice civile disciplina la revoca di diritto per la sopravvenuta impossibilità della prestazione; si tratta del caso relativo all'evento naturale eccezionale in cui il Comune non potrà pretendere i canoni futuri e non potrà escutere la cauzione definitiva;
 8. l'attestazione di conformità del parco è stata rilasciata dalla società Vertic'Alps Expertise il 23/10/2020; lo stato delle piante che compongono il parco è stato verificato con apposita relazione tecnica del dott. Enrico Tonezzer emessa a seguito di sopralluogo effettuato il 20/04/2021; anche i costi delle certificazioni e/o attestazioni di conformità successive saranno a carico dell'Ente proprietario;
 9. si allega, come sub. "b" alla presente nota, la determinazione del Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Provinciale della P.A.T. n.06 di data 10/02/2021 avente ad oggetto: *"Licenza di agibilità a carattere permanente per il parco acrobatico denominato "Parco avventura" sito nel Comune di Cinte Tesino, in località Val Molin"*.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Menguzzo Stefano)

PLANIMETRIA PARCHEGGI

A SERVIZIO DEL PARCO AVVENTURA



L'area a parcheggio viene individuata a lato della strada di accesso, dove i veicoli possono essere disposti a pettine nel tratto indicato in rosso (circa 30 auto) oppure in fila sul lato destro.



ESENTE DA BOLLO AI SEN-
SI DELL'ART. 16 - TAB. B
D.P.R. 26.10.72 N° 642.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA PROVINCIALE

Prot. n. 14720V

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 6 DI DATA 10 Febbraio 2021

OGGETTO:

Licenza di agibilità a carattere permanente per il parco acrobatico denominato "Parco avventura" sito nel Comune di Cinte Tesino, in località Val Molin.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda del signor Ceccato Leonardo, in qualità di Sindaco del Comune di Cinte Tesino, presentata in data 21 ottobre 2020 e intesa ad ottenere l'agibilità a carattere permanente per il parco acrobatico denominato "Parco avventura" sito nel Comune di Cinte Tesino, in località Val Molin;
- vista la sospensione del procedimento per mancanza del collaudo statico della struttura in legno, come da verbale di sopralluogo n. 173/2020 di data 26 novembre 2020;
- vista la documentazione integrativa prodotta dal richiedente in data 11 gennaio 2021;
- viste le problematiche connesse allo stato di emergenza Covid-19, alla difficoltà di convocare la Commissione Provinciale di Vigilanza e allo stato di positività dei funzionari preposti alla gestione della commissione stessa e dei relativi procedimenti e visto che il lieve ritardo nella conclusione del procedimento è dipeso dalle sopracitate oggettive problematiche;
- visto il verbale n. 07/2021 di data 3 febbraio 2021 della Commissione Provinciale di Vigilanza che esprime parere favorevole al rilascio della licenza di agibilità per effettuare attività ludica;
- visto l'art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) nonché gli articoli 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 06.05.1940 n. 635);
- visti gli artt. 9 punto 6 e 16 del D.P.R. 31.08.1972 n. 670 "Testo Unico del Nuovo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige";
- visto il D.P.R. 01.11.1973 n. 686 "Norme di Attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici";
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998,

DETERMINA

DI CONCEDERE LA LICENZA DI AGIBILITA', ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., PER IL PARCO ACROBATICO DENOMINATO "PARCO AVVENTURA" SITO NEL COMUNE DI CINTE TESINO, IN LOCALITÀ VAL MOLIN, PER EFFETTUARE ATTIVITÀ LUDICA OGNI ANNO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL **1 MAGGIO** E IL **30 SETTEMBRE**, **subordinatamente:**

- allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni, di tutti i requisiti e di tutti i presupposti previsti:
 - dalla norma tecnica **UNI EN 15567 – 1 (costruzione e requisiti di sicurezza)** con riferimento a: scopo e campo di applicazione, riferimenti normativi, termini e definizioni, requisiti di sicurezza, metodi di prova, marcatura, ispezione e manutenzione, documenti da fornire, informazioni minime da includere in un rapporto di valutazione arborea, conseguimento dei dati sulla resistenza degli alberi, regole per l'uso del percorso acrobatico;
 - dalla norma tecnica **UNI EN 15567 – 2 (requisiti di gestione)** con riferimento a: scopo e campo di applicazione, riferimenti normativi, termini e definizioni, documenti correlati alla gestione del sito, informazioni da fornire ai partecipanti e ai visitatori, istruzioni di sicurezza e valutazione pratica dei partecipanti, attrezzature, sentieri per pedoni, istruzione e supervisione per percorsi acrobatici, ispezione e manutenzione, piano di sicurezza ed emergenza, scheda gestionale quotidiana, controllo e ispezione dei dispositivi di protezione individuale;
- all'ottemperanza delle seguenti **ulteriori condizioni e limitazioni d'esercizio:**
 1. ispezioni, manutenzione e controlli dell'area:
 - prima di ogni apertura giornaliera del parco, deve essere effettuata un'apposita ispezione diretta ad accertare l'insussistenza di rischi dovuti ad atti di vandalismo o dolosi, da uso o da agenti atmosferici; tale verifica deve comprendere anche una verifica puntuale dei

dispositivi di protezione individuale ed un monitoraggio dello stato vegetativo delle piante presenti;

- i difetti eventualmente evidenziati nel corso di tali verifiche devono essere corretti immediatamente; ove ciò non fosse possibile, le strutture/attrezzature interessate devono essere rese inutilizzabili fino al ripristino delle loro condizioni di sicurezza;
- i rami degli alberi eventualmente staccati e pericolanti devono essere prontamente rimossi in modo da non costituire pericolo, di intralcio e/o caduta, per il pubblico partecipante e presente nell'area del parco;

2. ispezioni, manutenzione e controlli dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

- sui dispositivi non devono essere effettuate modifiche di alcun tipo;
- le corde di tipo tessile utilizzate per la sicurezza dei praticanti devono essere catalogate e revisionate periodicamente con le stesse modalità dei sopraccitati dispositivi;
- i dispositivi di tipo tessile (poliammide) devono essere sostituiti inderogabilmente entro i termini stabiliti dalle case costruttrici, e comunque non oltre i cinque anni dal primo utilizzo, tenendo anche in debita considerazione l'uso frequente ai quali sono sottoposti e l'usura degli stessi; i dispositivi devono essere sostituiti immediatamente al presentarsi di una qualsiasi anomalia e fatti revisionare da personale addetto o dalla ditta costruttrice;
- si consiglia di utilizzare dissipatori di energia che permettano l'aggancio dei connettori contemporaneamente senza comprometterne la funzionalità; gli stessi possono essere anche di tipo "cucito";
- ai praticanti che, a seguito d'una valutazione delle capacità e dell'idoneità ad affrontare i percorsi, venissero giudicati poco idonei all'attività, ma comunque in grado di affrontare alcuni tratti del parco, devono essere consegnati degli imbracci di tipo completo, al fine di escludere incidenti in caso di ribaltamento e per dare una maggiore sensazione di sicurezza agli stessi;
- il gestore deve provvedere alla disinfezione dei DPI che sono a contatto della pelle e dei capelli (guanti e caschetti) e mettere a disposizione dell'utilizzatore che ne faccia richiesta, anche dietro corrispettivo, l'uso di cuffie e sotto-guanti usa e getta;

3. la formazione dell'utenza deve essere chiara, completa ed esaustiva; deve prevedere, in particolare, che gli utilizzatori siano resi consapevoli circa la facoltà, se impossibilitati a proseguire per propria difficoltà, di fermarsi e di essere immediatamente soccorsi dall'operatore del percorso addetto all'intervento in altezza;

4. deve essere presente una idonea ed adeguata **cartellonistica** (si consiglia l'uso di cartelli plurilingue scegliendo tra le più diffuse) realizzata in conformità all'Allegato XXV del D.Lgs. 81/08 per informare l'utenza circa:

- il divieto da parte dell'utilizzatore impegnato nei percorsi di portare con sé oggetti che possano ostacolare l'attività o inavvertitamente cadere;
- il divieto da parte dell'utilizzatore di utilizzare dispositivi di protezione propri, a fronte dell'obbligo di utilizzare, conformemente alle istruzioni di sicurezza impartite dal gestore, quelli forniti e verificati dal gestore del parco;
- il divieto da parte dell'utilizzatore di attuare comportamenti incauti e non conformi ai requisiti di sicurezza e alle norme comportamentali definiti ed impartiti dal gestore: gli autori di tali comportamenti dovranno essere chiamati a risponderne direttamente e dovrà essere loro vietata la prosecuzione dell'utilizzo delle attrezzature;
- il personale addetto al parco deve essere facilmente individuabile da parte degli utenti anche in caso di massimo affollamento del parco stesso;

5. deve essere presente una idonea ed adeguata **segnaletica** per informare l'utenza circa:

- la difficoltà dei singoli percorsi, la quale deve essere sinteticamente descritta in maniera chiara e facilmente intuibile e deve essere contrassegnata anche da colori, affinché sia evidente ed immediatamente intuibile il grado di difficoltà del loro utilizzo e non sussistano possibilità di confusione; i colori devono essere tassativamente solo i seguenti, utilizzati nel seguente ordine di difficoltà crescente: VERDE = facile, BLU, ROSSO, NERO = molto difficile; possono essere realizzati più percorsi contrassegnati dal medesimo colore corrispondentemente al medesimo grado di difficoltà; nelle eventuali intersezioni dei percorsi di difficoltà diversa deve essere evitata la possibilità di passare da un percorso all'altro;
 - l'obbligo, per chi accede all'area del parco a mezzo di bicicletta o rampichino, di procedere a velocità moderata e di non creare condizioni di pericolo per sé o per gli utilizzatori del parco;
 - l'obbligo, per chi accede all'area del parco con il proprio cane, di sorvegliare l'animale e tenere lo stesso al guinzaglio, in modo da non costituire pericolo o distrazione a chi è impegnato nell'effettuazione dei percorsi;
6. l'utilizzo delle attrezzature del parco è vincolato alla sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza, anche in relazione alle condizioni atmosferiche; si prescrive il divieto di apertura e lo sgombero dello stesso in presenza:
- di nevicate o di forti precipitazioni o di temporali con possibili scariche atmosferiche;
 - di particolari eventi atmosferici che possano aver modificato le condizioni di sicurezza dei percorsi e degli alberi di sostegno;
 - di neve o ghiaccio sugli alberi o sui percorsi (data la necessità anche di consentire sempre un efficace intervento di soccorso);
 - di vento superiore a 38 km/h (verificabile mediante l'installazione di anemometro);
 - di situazioni ulteriori (temperatura sotto lo zero) che possano far venire meno le condizioni di sicurezza dei percorsi;
- a seguito dei citati eventi atmosferici la riapertura del parco deve essere preceduta da una verifica di tutti i percorsi e di tutte le attrezzature;
gli utenti devono essere dotati della necessaria attrezzatura invernale;
7. il parco potrà essere utilizzato solo in presenza di piena luce naturale, in modo da consentire l'uso dei percorsi in condizioni di sicurezza, data la scelta indicata in domanda di non aprire l'attività in orario notturno;
8. il gestore deve farsi carico di attuare tutte le misure che si ritengono idonee ad impedire l'accesso alle attrezzature da parte di persone non autorizzate fuori dagli orari di apertura al pubblico e/o in assenza del personale di controllo;
9. nel caso di modifiche che comportino alterazioni sia di carattere selvicolturale che al soprassuolo forestale, le stesse dovranno essere autorizzate dall'autorità forestale;
10. il piano di gestione della sicurezza deve prevedere le modalità di intervento del personale addetto, in caso di incidente coinvolgente il pubblico, durante l'utilizzo dei percorsi, nonché le modalità di allertamento della centrale operativa multirischi 112, al fine dell'intervento dei gruppi del soccorso speciale;
11. l'accesso al parco da parte di minori di anni 14 è ammesso esclusivamente in presenza di un accompagnatore maggiorenne; nel caso di ragazzi maggiori di anni 14, ma minori di anni 18, il gestore dovrà adottare una particolare attenzione ed un particolare scrupolo al fine di verificare preventivamente l'attitudine degli stessi ad accedere o meno al parco in condizioni di massima sicurezza;

12. tutte le schede ed i registri, il piano di gestione della sicurezza, il regolamento di utilizzo delle attrezzature, i vari documenti di verifica e di collaudo devono essere sempre aggiornati e conservati presso il parco, a disposizione per eventuali controlli.

Per quanto non previsto si richiama l'osservanza di quanto disposto dal D.M. 19.08.1996, dalle **norme UNI EN 15567 – 1 e 2** e da tutta la normativa attualmente in vigore in materia di sicurezza.

L'inadempienza delle prescrizioni per la sicurezza stabilite dalla Commissione produce gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 681 del Codice Penale.

La presente licenza è VALIDA DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE ed è subordinata al rispetto di tutta la normativa in vigore in materia di sicurezza.

L'effettuazione di lavori che modifichino le caratteristiche del parco (sia per quanto riguarda le strutture, sia per quanto riguarda gli arredi) rilevate dalla Commissione con il verbale sopra citato comporta la decadenza della validità del presente atto. In tale situazione il titolare dell'agibilità è tenuto a inoltrare richiesta di rinnovo.

La presente licenza è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S.; non esime pertanto il titolare dall'obbligo di acquisire gli eventuali ulteriori titoli autorizzatori (licenze, autorizzazioni, concessioni, collaudi, permessi, assicurazioni, ecc.) previsti da altre leggi di settore per esercitare l'attività interessata.

Si dà atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento.

Ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità Giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante

 **IL DIRIGENTE**
Marzio Maccani